



Note di sintesi relative all'audizione del Presidente UCPI Avv. Gian Domenico Caiazza dinanzi alla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica in materia di intercettazioni (12 gennaio 2023)

Valutiamo positivamente la disponibilità del legislatore a rimeditare la disciplina delle intercettazioni, segnale questo di una diffusa percezione da parte di più forze parlamentari della non corrispondenza della normativa vigente ai principi costituzionali.

La discussione deve necessariamente prender le mosse dall'art. 15 della Costituzione, che proclama l'invulnerabilità e la segretezza della corrispondenza e di ogni forma di comunicazione, consentendone la limitazione soltanto in forza di atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Da ultimo, nel dibattito si è affacciata la proposta di una limitazione dell'impiego delle intercettazioni disposte nel processo, a favore del potenziamento delle intercettazioni preventive: ciò consentirebbe, nell'ottica dei proponenti, di ricondurre nell'alveo del mezzo di ricerca della prova l'attività di captazione, senza che su di essa possa direttamente fondarsi la decisione del giudice.

L'idea, apparentemente suggestiva, è però destinata a scontrarsi immediatamente con i principi costituzionali appena richiamati e i diritti di libertà del cittadino.

Non si tratta, infatti, di discettare di garanzie processuali certamente necessarie, ma di contrastare la possibilità che un semplice sospetto di polizia possa legittimare la compressione della libertà e segretezza delle comunicazioni.

L'ampliamento delle intercettazioni preventive avrebbe come conseguenza l'astratta possibilità che l'autorità pubblica, nell'aspettativa di individuare notizie di reato su cui svolgere successive investigazioni, sia autorizzata all'ascolto generalizzato delle comunicazioni di chiacchierata, col solo risvolto della loro non utilizzabilità nel processo. In altre parole, per cercare di tutelare una garanzia processuale, si realizzerebbe comunque il sacrificio di un diritto inviolabile.

Indispensabile e urgente è invece la riscrittura di una disciplina da sempre foriera di violazioni di principi costituzionali, da ultimo esasperate dalla L. 28 febbraio 2020 n. 7. Merita qui richiamare il dettagliato documento deliberato dalla Giunta UCPI all'indomani della promulgazione della legge, nel quale sono bene evidenziate le censure dei penalisti italiani riguardo sia ai presupposti del ricorso alle intercettazioni, sia al loro utilizzo (All.1).

Per assicurare il pieno rispetto della Carta costituzionale, l'intervento riformatore qui auspicato dovrà prevedere:

- a) un tassativo e limitato catalogo di reati per i quali, a fronte di gravità indiziaria e assoluta indispensabilità per la prosecuzione delle indagini, sia consentito al giudice di autorizzare l'attività di intercettazione;
- b) l'utilizzabilità delle intercettazioni medesime esclusivamente in relazione al reato per il quale sono state disposte. E' infatti necessario salvaguardare il principio per cui la deroga alla garanzia costituzionale, autorizzata dal giudice, interviene esclusivamente con riguardo a una ben definita fattispecie incriminatrice.

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



- c) il divieto assoluto di intercettazione e, comunque, di ascolto delle comunicazioni tra difensore e assistito; nonché il rafforzamento della sanzione processuale di inutilizzabilità, con l'obbligo di distruzione dell'intercettazione eventualmente realizzata.

La riforma non potrà trascurare, altresì, il fenomeno delle indebite pubblicazioni delle conversazioni intercettate. Si dovrà pertanto intervenire sugli artt. 114 e 329 c.p.p., chiarendo che la fine del segreto investigativo determinata dal deposito di atti di indagine vale solo per la persona indagata e non è consentita la loro pubblicazione, né la divulgazione del loro contenuto, sino alla conclusione delle indagini preliminari.

La regola dovrà essere presidiata da una congrua sanzione pecuniaria a carico del trasgressore, idonea a spiegare effetti dissuasivi.

Roma, 11 gennaio 2023

Avv. Gian Domenico Caiazza

Presidente UCPI

Allegato1: Documento Giunta UCPI_Osservazioni_Conversione_Legge_D.Lgs_30.12.19_n.161